

LA GIUNTA COMUNALE

- Considerato che il Consiglio Comunale nella seduta del 25 gennaio 2011 con la deliberazione n.5 ha approvato la mozione ad oggetto: "Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (Testamento biologico)" con la quale ha impegnato il Sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria, : "ad istituire un registro di raccolta dei testamenti biologici dei cittadini che intendono avvalersi di questa opportunità; il Comune deve registrare il testamento biologico che è stato depositato presso un notaio o un fiduciario del testatore";
- Visto il Decreto n. in data con il quale il Sig. Sindaco ha individuato nel settore Affari Generali e Segreteria Generale la struttura idonea alla tenuta del registro in oggetto ed a il relativo servizio;
- Ritenuto pertanto, su proposta del Dirigente responsabile del settore, provvedere nel merito;
- Ricordato che la carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona;
- Ricordato, altresì, che la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedica di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n.145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art. 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione";
- Visti gli artt. 32 e 13 della Costituzione Italiana che, rispettivamente, recitano: "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana" configurando per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato" e che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando pertanto il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano";
- Considerato che con l'espressione "testamento biologico", detto anche "dichiarazione anticipata di trattamento" si fa riferimento alla manifestazione di volontà di una persona (testatore) dichiarazione fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o

lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che impediscano una normale vita di relazione;

- Preso atto che la “Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari” (Living will) è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell’Unione Europea, anno in cui la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia, e nei paesi in cui non esiste ancora una legge specifica, vi è comunque una giurisprudenza costante che riconosce valore alle dichiarazioni anticipate di volontà;
- Rilevato che è in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo l’approvazione di una legge in materia;
- Ravvisata l’opportunità, in attesa che si concluda rapidamente l’iter di approvazione di una apposita legge che regolamenti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale le modalità con cui rendere possibile, a chi ne senta il bisogno, di depositare le proprie volontà sui trattamenti clinici di fine vita, di istituire un registro per la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà;
- Ritenuto di dover disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Scandicci, siano raccolte le dichiarazioni anticipate di volontà, ordinate per numero progressivo, al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
- Visto l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- Visto il disciplinare per la tenuta del Registro dei testamenti biologici, allegato sub “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- Con votazione unanime

DELIBERA

1. di istituire, fatta salva l’approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. “dichiarazioni anticipate di volontà”);
2. di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Scandicci (FI), ed ha come finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante autodichirazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del notaio rogante ovvero del fiduciario e/o del depositario, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il “Disciplinare comunale per il Registro dei testamenti biologici” (All. A);

4. di stabilire che a cura del Dirigente responsabile del settore Affari Generali e Segreteria Generale saranno date disposizioni operative al fine di dare attuazione al presente atto;

Quindi

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime

DELIBERA

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000